



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici

AC 2211

**Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da
eventi sismici**

Audizione CNA

4 novembre 2019



CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

CNA esprime il proprio apprezzamento per il decreto predisposto dal Governo in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016. L'auspicio è che il provvedimento in esame possa effettivamente accelerare il processo di ricostruzione, il quale, per differenti ragioni, procede ancora con troppa lentezza.

Una lentezza ingenerata, tra le altre cose, dalla complessità normativa delle procedure individuate. Troppo spesso, infatti, pur nel nobile e condivisibile intento di dar luogo a procedimenti amministrativi trasparenti, sono state definiti dei percorsi ad elevato tasso burocratico che contribuiscono a frenare gli stessi interventi di ricostruzione.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla scelta di estendere la sfera applicativa di alcune norme contenute nel cosiddetto codice degli appalti. Si registra, dal nostro punto di vista, una oggettiva forzatura nell'assimilare le relazioni che intercorrono tra Pubblica Amministrazione e imprese a quelle che si instaurano invece tra queste ultime e la committenza privata. Riferire procedure pensate per i rapporti che si dipanano tra soggetti pubblici e privati a rapporti che ineriscono a soggetti interamente privati ha come inevitabile effetto quello di rallentare i lavori di ricostruzione.

In tal senso, è sacrosanto che il quadro regolatorio garantisca la massima trasparenza. Vanno però definite procedure che non si trasformino in veri e propri impedimenti burocratici per le imprese, specie per quelle di piccole e medie dimensioni. Coinvolgere le realtà imprenditoriali del territorio nel processo ricostruttivo significa recare un serio contributo alla ripresa di un contesto economico che, a distanza di tra anni dal sisma, stenta a riaffermare il proprio potenziale produttivo.

Venendo al merito del provvedimento, la nostra Confederazione rileva l'esigenza di superare alcune rigidità connesse ai vincoli sulla destinazione urbanistica degli edifici pubblici. Rispetto alle scuole, infatti, risulta più idoneo porre in essere dei progetti capaci di realizzare plessi scolastici maggiormente rispondenti a canoni di edilizia moderna e, insieme, funzionali ad esigenze di piena fruibilità degli spazi.

Per quanto riguarda le disposizioni che più da vicino impattano sul mondo dell'impresa, CNA non può che condividere la scelta del Governo di allargare ai territori colpiti dal sisma le misure specificamente rivolte al Mezzogiorno d'Italia.

In questo quadro, appare necessario riconoscere assoluta priorità all'assegnazione dei contributi destinati alla ristrutturazione degli immobili (articolo 3 del decreto in discorso), ivi compresi quelli riservati all'attività d'impresa. Ciò è altrettanto legittimo ancorché le imprese abbiano temporaneamente delocalizzato la propria attività. Infatti, le realtà economiche del territorio umbro, marchigiano, abruzzese e laziale, che tra tante incertezze hanno proseguito comunque la propria attività, rappresentano un fattore imprescindibile da cui ripartire per nuova stagione di crescita e benessere.

Ben venga anche l'ulteriore differimento di termini e scadenze, giacché utile a ridare fiato alle imprese. CNA segnala, inoltre, la necessità di apprestare alcune modifiche al testo per riconoscere ai lavoratori autonomi i medesimi benefici previsti per i lavoratori dipendenti.

Anche l'erario deve poter fare la sua parte. Non è accettabile che tempi e modalità per la compensazione di crediti erariali siano tanto lunghi e complessi. Ogni singola risorsa, se erogata per tempo, può giocare un ruolo determinante per la sopravvivenza delle attività economiche.

In sintesi, CNA richiama con forza il bisogno di rimettere al centro delle priorità del Paese la realizzazione di un «Piano Strategico per il centro Italia». Un progetto del quale non può che farsi carico la Presidenza del Consiglio, baricentro dell'indirizzo politico e amministrativo dell'intero Esecutivo. D'altronde, non può più essere evasa l'avvertita esigenza di pianificare un lungimirante disegno di sviluppo per le aree centro-appenniniche, le quali vivono il disagio di una progressiva marginalizzazione dalle filiere della produzione e dalle reti del commercio.

LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Proposta emendativa

Art. 2

(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «la ricostruzione *in situ* non sia possibile» aggiungere le seguenti:
«ovvero che al fine di favorire l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche, nonché l'impiego di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, non sia preferibile individuare altri siti»;
- b) sopprimere l'ultimo periodo.

Motivazione

L'obbligo di ricostruire le scuole nei centri storici non è in linea con quanto si discute a livello territoriale, in cui appare forte l'esigenza di avere plessi scolastici moderni e centralizzati. Parimenti, la disposizione di cui si propone la soppressione - in base alla quale la destinazione urbanistica non può essere mutata - rischia di rappresentare un elemento di accentuata rigidità, capace di comprimere la discrezionalità amministrativa dei Comuni. In altri termini, ai Comuni dovrebbe essere riconosciuta la prerogativa di poter considerare altre scelte.

**LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ESERCIZIO AL
MOMENTO DEL SISMA**

Proposta emendativa

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: «diverse da quelle di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «, nonché richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma»;
- b) sopprimere la lettera c);
- c) conseguentemente alla lettera d) sostituire le parole «di cui alle lettere a), b) e c)» con le seguenti: «di cui alle lettere a) e b)».

Motivazione

Si ritiene che i contributi di cui all'art. 3, comma 1, debbano essere riconosciuti con pari priorità dei soggetti individuati originariamente dalla lettera b), dell'art. 3, comma 2, del nuovo decreto terremoto, a tutte le imprese in esercizio al momento del sisma, ivi comprese quelle che abbiano presentato la domanda di delocalizzazione temporanea. In questo senso, la proposta emendativa in discorso contribuisce a garantire più compiutamente il mantenimento del tessuto economico e produttivo delle aree interessate dagli eventi sismici.

**PER UNA TUTELA DEI SOGGETTI CHE NON ABBIANO BENEFICIATO DELLA
SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E TRIBUTI**

Proposta emendativa

Art. 8

(Proroga di termini)

Al comma 2, sostituire le parole da: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» a «degli importi dovuti» con le seguenti: «da coloro che hanno beneficiato della sospensione prevista dalle predette norme a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i citati pagamenti e adempimenti, hanno diritto: a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ad una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme già corrisposte; b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ad una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme già versate».

Motivazione

La norma di cui si propone la modifica consente soltanto a chi abbia usufruito della sospensione dal versamento di quanto previsto dall'art. 48, commi 11 e 13, del c.d. primo decreto terremoto, il pagamento delle somme dovute in modo dilazionato e in misura ridotta (40 per cento).

Tuttavia, la norma recata dall'art. 8, comma 2, del nuovo decreto terremoto non considera che nei territori del cratere molti soggetti dimensionalmente più piccoli,

hanno rinunciato ai benefici della sospensione: a) per non accumulare un debito eccessivamente gravoso nei confronti dell'erario; b) per non perdere le commesse delle grandi compagnie, le quali non accettano di solito rapporti con imprese sub-fornitrici non in regola con obblighi tributari e contributivi.

Di conseguenza, una norma pensata per realizzare un condivisibile obiettivo finisce col prestare il fianco a critiche giustificate, escludendo tutti quei soggetti che avrebbero usufruito della sospensione se solo avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, attivata in un'unica soluzione e addirittura parziale.

Di qui ha origine la proposta emendativa in esame, la quale prova a sanare una situazione di oggettiva disparità in cui versano molte imprese di micro e piccole dimensioni che operano da tanti anni nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.

**SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PER
L’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEI LAVORI**

Proposta emendativa

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis

(Modifiche agli articoli 30 e 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 30, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole da: «interventi di ricostruzione pubblica» a «di iscrizione all’Anagrafe» sono sostituite con le seguenti: «interventi di ricostruzione pubblica e privata, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di prima iscrizione all’Anagrafe o di rinnovo».
2. All’articolo 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare tutte le lavorazioni previa autorizzazione del committente, nel limite del quaranta per cento dell’importo del contratto.»;
 - b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono ammesse modifiche e integrazioni dei subappaltatori indicati in contratto in corso di esecuzione del contratto stesso».

Motivazione

La proposta emendativa recata in ordine all’art. 30 del primo decreto terremoto (decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) intende estendere anche alla ricostruzione privata alcune procedure definite per abbattere lungaggini e intermittenze nell’affidamento dei lavori in ordine alla ricostruzione pubblica. In questo senso, si



propone di ammettere a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione privata quei soggetti che abbiano fatto richiesta di iscrizione e/o rinnovo all'Anagrafe antimafia degli esecutori, così come avviene per la ricostruzione pubblica. Le modifiche inerenti all'art. 31 del richiamato decreto intendono favorire e accelerare la ricostruzione privata estendendo l'ambito di applicazione del ricorso al subappalto, nel rispetto della rigorosa disciplina dettata dai provvedimenti in materia di terremoto centro Italia.

